



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di **Lecce nei Marsi (AQ)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 19 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 22 aprile 2024, n. 16/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea di Renzo;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2022 del Comune di Lecce nei Marsi (1554 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit al prot. n. 577 del 15 febbraio 2024, mentre la relazione è stata trasmessa, in allegato alla delibera di approvazione del rendiconto, al prot. n. 579.

Al riguardo, l'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. In merito ai fondi Covid-19 l'Organo di revisione (Oref), nella propria relazione, ha dichiarato che l'Ente *"l'Ente nel 2022 ha accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19."*

Nel questionario, alla domanda *"Indicare i ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2021 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2022 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2022"*, l'Oref ha indicato un valore pari a zero, sia con riferimento all'ammontare della parte spesa, che alla parte conservata.

3. Il Comune, in occasione di specifico monitoraggio della Sezione (cfr. delib. n. 19/2023/VSG) aveva comunicato di essere soggetto attuatore di cinque progetti PNRR, tutti relativi alla Missione 1 - *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*, per un finanziamento complessivo previsto di euro 186.348 (CUP C21F22001570006, C21C22000550006, C21F22003660006, C21F22002900006, C21F22003650006).

Dalla scheda PNRR relativa al bilancio di previsione 2023 - 2025 acquisita al prot. n. 2946 del 29 luglio 2023 l'Ente risulta titolare di otto progetti PNRR. Di questi, quattro sono relativi alla

Missione 1 - *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA* (CUP C21C22000550006, C21F22001570006, C21F22002900006, C21F22003650006) e quattro relativi alla Missione 2 - *Tutela del territorio e della risorsa idrica* (CUP C22H22000480006, C24H20001000001, C24J22000480006, C26J19000360001); tutti risultano “attivi”.

Per un ulteriore progetto (CUP C21F22003660006) non è stata indicata la fonte di finanziamento e risulta essere stato “cancellato”.

Successivamente il Comune ha inviato una ulteriore *scheda PNRR*, acquisita in data 22 settembre 2023 al prot. n. 3697, dalla quale risultano ulteriori tre progetti, dei quali due relativi alla Missione 2 - *Tutela del territorio e della risorsa idrica* (CUP J33D21001580001, C22C22000430001) e uno relativo alla Missione 4 - *Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica* (CUP C29H16000000001); la scheda non indica né lo stato né la fonte di finanziamento.

Dalla consultazione della piattaforma ReGiS alla data di deferimento di questa deliberazione risulta che il Comune è titolare, in qualità di soggetto attuatore, di tredici progetti PNRR, oltre a due cancellati (CUP C21C22000550006, C21F22003660006), di cui cinque relativi alla Missione 1 (CUP C21F22001570006, C21F22003650006, C21F22002900006, C51F22007900006, C21F22003660006), sei relativi alla Missione 2 (CUP C26J19000360001, C25F21001430001, C22H22000480006, C24J22000480006, C24H20001000001, C22C22000430001), uno relativo alla Missione 4 (CUP C29H16000000001) e uno relativo alla Missione 5 (CUP C24J23000150006).

Di questi, il progetto di cui al CUP C26J19000360001 risulta “concluso” e tutti gli altri “in corso”.

L'Oref, nella propria relazione, ha affermato che “l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR “non nativi”. – NON RICORRE LA FATTISPECIE”.

La documentazione contabile deve essere compilata in modo preciso, univoco e intrinsecamente congruente.

Inoltre, si ricorda che la Sezione delle Autonomie ha così affermato: “L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In

sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltretutto con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019-2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021) / (impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza" (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).

Inoltre, successivamente, la Sezione delle Autonomie, con riferimento alla "Tabella PNRR" da compilarli con le informazioni aggiornate al 30 giugno 2023, ha affermato che: "i dati che l'Organo di revisione troverà già inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella banca dati <PCM-DIPE> nonché quelli presenti nella piattaforma ReGiS. Come è stato evidenziato da questa Sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati <PCM-DIPE> sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perché correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, già in fase di generazione del codice unico di progetto. L'Organo di revisione è tenuto a

*segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'Ente, rispetto a quelli già inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire possibili indizi di criticità alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sarà anche d'impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGIS ( cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante <Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU>, in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR nonché ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già registrate). Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR)" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2023/INPR).*

*L'art. 1 della legge n. 178 del 2020, al comma 1043 ha stabilito che: "le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi".*

*Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato che: "le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro*

*dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)” (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022).*

*Con la circolare 27 aprile 2023, n. 19, il Mef ha precisato di aver fornito “elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, in particolare per gli aspetti volti ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attivazione dei flussi dei finanziamenti in favore dei soggetti attuatori”.*

**4.** Il rendiconto 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12 maggio 2023, oltre il termine di legge (30 aprile 2023).

L'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 stabilisce che: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché*

*l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"; l'art. 40, comma 5-bis, del d.l. 17 maggio 2022, n. 150, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 prevede che: "per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate".*

Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

#### **4.1 Gestione della liquidità**

Il valore del Fondo di cassa a fine esercizio è pari ad euro 249.020,53, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 277.400,06), ed è interamente vincolato.

L'Organo di revisione, nella relazione ha affermato che: *"L'eventuale cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art 195 Tuel è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2022 [...] ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa."*

Tabella 1 – Gestione di cassa

<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>277.400,06</b>
<b>TITOLO I</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	834.492,48
<b>TITOLO II</b> - Trasferimenti correnti	453.519,36
<b>TITOLO III</b> - Entrate extratributarie	799.097,73
<b>TITOLO IV</b> - Entrate in conto capitale	347.790,30
<b>TITOLO V</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
<b>TITOLO VI</b> - Accensione prestiti	412.635,00
<b>TITOLO VII</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
<b>TITOLO IX</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.245.654,12
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>6.093.188,99</b>
<b>TITOLO I</b> - Spese correnti	2.099.127,91

<b>TITOLO II</b> - Spese in conto capitale	245.705,05
<b>TITOLO III</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	412.635,00
<b>TITOLO IV</b> - Rimborso prestiti	58.005,61
<b>TITOLO V</b> - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
<b>TITOLO VII</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	3.306.094,95
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>6.121.568,52</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>249.020,53</b>
<i>di cui vincolati</i>	249.020,53

Fonte: dati BDAP

Il Comune, secondo le informazioni trasmesse con la nota della Cassa depositi e prestiti acquisita al prot. n. 2163 del 25 maggio 2023, ha ricevuto anticipazioni di liquidità per un totale di euro 482.765,35, con una somma da restituire al 31 dicembre 2022 pari a euro 415.514,62.

Dalla consultazione della relazione sulla gestione allegata al rendiconto ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 118 del 2011 e della BDAP risulta contabilizzata al FAL la diversa somma di euro 422.932,61.

L'Organo di revisione nella relazione ha erroneamente affermato che: *"l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11 d.l. n. 35/2013 convertito in legge n.64/2013 e norme successive di rifinanziamento"*.

Nella relazione sulla gestione il Comune ha dichiarato che *"nel corso del 2022 non si è utilizzata l'anticipazione di tesoreria comunale."*

#### **4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE**

La tabella che segue indica i dati contabili per l'esercizio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	277.400,06
Riscossioni	6.093.188,99
Pagamenti	6.121.568,52
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	249.020,53
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	249.020,53
<b>Residui attivi</b>	5.996.381,70
<b>Residui passivi</b>	4.217.710,72
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	29.782,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.034.467,98
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	963.441,26
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	813.762,94

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	422.932,61
Fondo perdite società partecipate	20.000,00
Fondo contenzioso	5.627,00
Altri accantonamenti	108.308,30
<b>Totale parte accantonata</b>	1.370.630,85
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.034,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata</b>	3.034,57
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	-
<b>Totale parte disponibile</b>	-410.224,16

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 1.064.250,25, di cui euro 29.782,27 di parte corrente ed euro 1.034.467,98 di parte capitale.

L' Organo di revisione, nel questionario, ha dichiarato che *“Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del Principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal DM 1 marzo 2019 ... [e che] la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2022, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.”*

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011, *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria*

*degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."*

Il risultato di amministrazione è pari ad euro 963.441,26; a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 813.762,94, al Fondo anticipazioni liquidità per euro 422.932,61, agli altri accantonamenti e vincoli, la parte disponibile è di meno euro 410.224,16, in miglioramento rispetto l'annualità precedente (meno euro 445.417,19).

Il Comune con la delibera consiliare n. 17 del 30 giugno 2020 aveva deciso di *"applicare agli esercizi 2021 – 2035 la seguente quota annua costante del ripiano del disavanzo di amministrazione [...] € 34.738,33"*, richiamando l'art. 39-*quater*, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 in materia di recupero delle quote di disavanzo derivanti dall'applicazione del metodo ordinario del calcolo del FCDE.

L'Organo di revisione nel questionario ha indicato euro 34.738,33 quale disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nell'esercizio 2022 ed euro 35.193,03 quale disavanzo ripianato nell'esercizio 2022; l'Ente nella relazione sulla gestione ha affermato che: *"dal confronto del disavanzo del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 con quello del 2022, risulta che il disavanzo finale (rendiconto esercizio 2021 Euro -445.417,19 rispetto a rendiconto esercizio 2022 - 410.224,29) è migliorativo per un importo pari ad Euro 35.193,03 superiore alla quota di ripiano annuale di Euro 34.783,33"*.

L'accantonamento a FCDE è pari al 13,57 per cento del totale dei residui attivi; il valore calcolato in relazione ai Titoli 1 e 3 è rispettivamente pari al 56,19 per cento ed al 3,29 per cento.

L'Organo di revisione nella propria relazione ha dichiarato che: *"l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato AIL. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i."*

Secondo il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 l'ammontare del FCDE deve essere *"determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."*

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr. delib. n. 32/2015/INPR), e che: *"ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la*

neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).

Nella propria relazione l'Oref ha dichiarato che "È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato [per euro] 1.906,27."

L'Organo di revisione nella relazione ha affermato che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per Fondo rischi contenzioso per euro 5.627,00 "determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue"; il principio contabile così richiamato prevede che: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Nella BDAP è presente un accantonamento al Fondo perdite società partecipate per euro 20.000, identica cifra è stata contabilizzata nel conto del bilancio.

Si ricorda che l'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2015, n. 145 dispone che: *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

#### **4.3 Verifica degli equilibri.**

In merito a tale verifica, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”*. Ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale

sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: "Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>217.019,02</b>	<b>-40.963,27</b>	<b>176.055,75</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	134.492,15	-	134.492,15
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>82.526,87</b>	<b>-40.963,27</b>	<b>41.563,60</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	13.466,71	-	13.466,71
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>69.060,16</b>	<b>-40.963,27</b>	<b>28.096,89</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tutti e tre gli indici presentano valori positivi: il risultato di competenza (W1) è di euro 176.055,75 l'equilibrio di bilancio (W2) è di euro 41.563,60 e l'equilibrio complessivo (W3) è di euro 28.096,89.

#### **4.4 Indice di tempestività dei pagamenti**

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'Ente (116,59) non rispetta il limite previsto dall'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; l'indicatore è stato comunicato alla Sezione con nota acquisita al prot. n.1239 del 5 aprile 2024 ed è stato inserito nella BDAP; non è stato pubblicato sul sito istituzionale.

L'Organo di revisione, nella propria relazione, ha affermato che *“le previsioni di cassa del bilancio 2022 abbiano rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.”*

L'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone che: *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”*.

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *“a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”*.

L'art. 7-bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 dispone che: *“allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa. [...] Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.”*

Il Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 4-bis cit. ed ha affermato che: *“tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a*

*seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.”*

Questa Sezione rinnova l’invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE.

#### **4.5 La gestione dei residui**

Giova preliminarmente ricordare come l’art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *“L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 30 del 14-04-2023 munito del parere dell'Organo di revisione” [di aver verificato] il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL; la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria [e che] persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti”.*

Il Comune deve provvedere alla *“revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui”*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	1.341.187,46	61.549	975.386,9	1.311.292,27	44.937,25	-	-	71.355,65	3.805.708,53
RISCOSSIONI C/R	177.756,25	44.498,46	393.521,44	153.204,29	-	-	-	-	768.980,44
RESIDUI DI COMPETENZA	292.968,98	242.354,96	1.492.761,68	583.792	412.635	-	-	37.063,88	3.061.576,50
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-131.639,09	-2.000	31.716,2	-	-	-	-	-	-101.922,89
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>1.324.761,1</b>	<b>257.405,5</b>	<b>2.106.343,34</b>	<b>1.741.879,98</b>	<b>457.572,25</b>	-	-	<b>108.419,53</b>	<b>5.996.381,70</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	13,25	72,29	40,34	11,68	0	0	0	0	20,20
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	30,84	37,20	78,63	75,00	100	0	0	1,12	36,50

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	1.509.814,73	369.668,18	800	-	-	48.676,39	1.928.959,30
PAGAMENTI C/R	753.170,26	157.073	-	-	-	35.766,69	946.009,95
RESIDUI DI COMPETENZA	1.907.896,64	1.318.869,98	-	-	-	12.389,74	3.239.156,36
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-4.394,99	-	-	-	-	-	-4.394,99
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>2.660.146,12</b>	<b>1.531.465,16</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.299,44</b>	<b>4.217.710,72</b>

% PAGAMENTI RESIDUI	49,88	42,49	0	0	0	73,47	49,04
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	58,63	93,70	0	0	0	0,37	38,49

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi (5.996.381,7 euro) che quelli passivi (4.217.710,72 euro) presentano valori in aumento rispetto all'esercizio precedente (rispettivamente 3.805.709 e 1.928.959 nel 2021).

I residui attivi presentano una quota di riscossione (20,20 per cento) inferiore a quella di formazione (36,50 per cento), mentre i residui passivi presentano una quota di pagamento (49,04 per cento) superiore a quella di formazione (38,49 per cento).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 3.061.576,50, presentano una quota di formazione del 36,50 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli accertamenti di competenza 2022), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 3.239.156,36, mostrano una quota di formazione del 38,49 per cento (incidenza dei residui 2022 sugli impegni di competenza 2022). I residui attivi iniziali, pari ad euro 3.805.708,53, presentano una misura di smaltimento del 20,20 per cento, mentre i residui passivi iniziali, pari ad euro 1.928.959,3, mostrano una misura di smaltimento del 49,04 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	22,21
Capacità di riscossione totale	49,98

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La capacità di riscossione delle entrate proprie è pari al 22,21 per cento e la capacità di riscossione totale è al 49,98 per cento; entrambi gli indici considerati in tabella sono superiori ai limiti minimi, rispettivamente di 22 e 47, stabiliti dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La tabella del questionario "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" indica per recupero evasione IMU/TASI accertamenti di euro 110.040,45, riscossioni pari a zero, con un FCDE di euro 457.248,33; per recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 62.930,00, riscossioni pari a zero, con un FCDE pari ad euro 265.722,92; per recupero evasione altri tributi è indicato unicamente il valore del FCDE pari ad euro 21.457,89. Tutte le altre voci presentano valori pari a zero.

L'"Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 564.228,68, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 73.219,64, con

una quota di riscossione del 12,98 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 535.928,86; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 699.664,48, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 88.066,84, con una quota di riscossione del 12,59 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 727.409,76; per le sanzioni ~~per~~ derivanti da violazioni al codice della strada, residui iniziali di euro 4.230,93, un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a zero, con una quota di riscossione dello zero per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 6.160,81; per fitti e canoni patrimoniali residui iniziali di euro 58.492,12, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 1.637,00, con una quota di riscossione del 2,8 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 104.397,06. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L'Ente deve pertanto accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo, altresì, al recupero con migliore incisività.

#### ***4.6 Gli organismi partecipati***

Il Comune ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con delibera consiliare n. 44 del 27 dicembre 2023, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 1239 del 5 aprile 2024, con la quale ha deciso di *"approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di LECCE NEI MARSII detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 [...] confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Lecce nei Marsi ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione."*

L'Ente alla data del 31 dicembre 2022 deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- CAM s.p.a.; per una quota 1,81 per cento, società che ha per oggetto la gestione impianti acquedottistici e costruzione opere idrauliche;
- ACIAM s.p.a.; per una quota dello 0,56 per cento, società che svolge ricerca e studi fattibilità nel campo della gestione e ottimizzazione dei servizi ambientali, raccolta e trasporto di rifiuti ed assimilabili con stoccaggio.

L'Oref nella propria relazione, ha dichiarato che: *"non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, perché a seguito delle richieste da parte dell'ente prot.2526-2527/2023 le società non hanno dato riscontro."*

L'Oref nel questionario alla domanda *"indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, cc. 1 e 1-bis, d.l. n. 138/2011"* ha risposto che:

*“L'Ente ha esternalizzato il servizio rifiuti all'A.C.I.A.M. (Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana) ed il servizio idrico al CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano SPA), nei quali ha una piccola partecipazione.”*

Alla luce di quanto sopra riportato, si raccomanda un puntuale monitoraggio dei rapporti con le partecipate, in particolare nel controllo dei debiti e crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio. Si ricorda che l'incertezza dei rapporti dell'Ente con gli organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta e puntuale rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale alla salvaguardia degli equilibri finanziari, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

#### **4.7 Indebitamento**

L'Ente ha rispettato il limite stabilito dall'art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno anteriore a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

La tabella che segue indica le percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, secondo quanto indicato nel questionario.

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2020-2022

2020	2021	2022
1.74%	1.34%	1.21%

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

#### **4.8 Spese di rappresentanza.**

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 2104 del 23 maggio 2023, il prospetto di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 dichiarando spese di rappresentanza per euro 402,77, di cui euro 172,75 per *“Impegno di spesa in favore [di una impresa] per fornitura buffet in occasione della giornata delle miniere e della faggeta vetusta”*, ed euro 230.02 per *“impegno in favore [di ulteriore impresa] per manifestazione del iv novembre.”*

Sul sito istituzionale dell'Ente, è stata pubblicata la delibera consiliare n. 33 del 30 novembre 2020 di approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza; si segnala tuttavia la mancata pubblicazione, o quanto meno la non immediata reperibilità, del regolamento.

#### **4.9 Debiti fuori bilancio**

Nella propria relazione, l'Oref ha dichiarato che: *"l'Ente non ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio."* Dalla consultazione del relativo questionario risulta invece che il Comune ha effettuato riconoscimento di debiti fuori bilancio di euro 40.000,91 per *"sentenze esecutive."*

L'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dispone che: *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti"*; la mancata attestazione in atti dell'adempimento dell'obbligo impone la trasmissione di questa deliberazione alla Procura contabile presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile nonché la tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari, alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti dubbia esigibilità, del Fondo contenzioso e del Fondo anticipazioni di liquidità;
- al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa, esaustiva, tempestiva compilazione e alla trasmissione della documentazione contabile, al completo e corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- al tempestivo, corretto ed esaustivo inserimento e aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma ReGiS.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Lecce nei Marsi (AQ) e alla Procura presso la Sezione regionale giurisdizionale per l'Abruzzo.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Estensore  
Andrea DI RENZO  
*f.to digitalmente*

Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO